



Area Marina Protetta delle Cinque Terre

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI E L'INTRODUZIONE DI MEZZI DI CATTURA DI FAUNA SELVATICA

Art. 1 – Finalità

1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale delle 5 Terre (in seguito Parco).

1.2 Fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento, nell'intero territorio del Parco è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della L. n. 394/1991 e smi.

Art. 2 – Trasporto di armi

2.1 Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono autorizzati al prelievo selettivo del cinghiale, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente parco, porto d'armi ad uso caccia in corso di validità, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le date e modalità previste dal Parco, preventivamente comunicate dallo stesso alle autorità competenti;

2.2 Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione di caccia, i cacciatori dotati di documenti per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità:

a. residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria residenza e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria;

b. non residenti nel territorio del Parco, che attraversano il territorio del Parco per raggiungere le zone di caccia.

2.3 Per finalità sportive le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi.

2.4 Per le finalità di cui all'art 2.3 del presente regolamento si considerano tratti stradali percorribili quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza e la località da raggiungere, su strade classificate comunali o provinciali, con esclusione delle strade non asfaltate, sulle eventuali strade private che collegano l'abitazione di residenza alle precedenti.

2.5 Le armi da caccia o per finalità sportive trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate nell'automezzo separatamente dalle munizioni, anch'esse poste in appositi contenitori.

2.6 I soggetti che trasportano armi di cui al precedente comma devono comunque essere in regola con l'uso delle stesse armi e sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità.

2.7 Per finalità commerciali o di difesa personale - attestata da regolare porto d'armi - le armi possono essere trasportate nel territorio del Parco nel rispetto delle vigenti norme.

Art. 3 – Introduzione di mezzi di cattura faunistica

3.1 Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:

- a. I ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca, preventivamente comunicato dallo stesso alle autorità competenti;
- b. Gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dal Parco e preventivamente comunicate dallo stesso alle autorità competenti;
- c. i pescatori titolari di regolare licenza di pesca nelle acque interne, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti.

Art. 4 – Autorizzazioni diverse

4.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino l'effettiva necessità, il Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e mezzi di cattura, nel territorio del Parco.

Art. 5 - Sanzioni

5.1 Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 394/91, art. 30 comma 1, (arresto fino a sei mesi o l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni.), e comma 2 (pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni)